



**COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA  
PROVINCIA DI PISA**

DELIBERAZIONE N. 14  
in data: 30.04.2022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS. 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 2059/2021 - SPESE LEGALI.**

L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di aprile alle ore 10.15 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid-19, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ORDINARIA** ed in **seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE**, per deliberare sulle proposte inserite all'Ordine del giorno in data **22.04.2022 prot. n. 3516**, notificato ai Consiglieri Comunale nei modi di legge

Presiede la seduta il Sindaco Sig. **SANDRO CERRI**.

In seguito all'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr. **ANDREA MARTELLI**, che assiste alla seduta con l'incarico della redazione del relativo verbale, risultano presenti n. **8** Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n. **3**, Consiglieri così come segue:

COGNOME E NOME	Presenti assenti	COGNOME E NOME	Presenti assenti
CERRI SANDRO	P	PALA ELENA MARGHERITA	A
SARPERI YURI	P	ROSTICCI FABRIZIO	P
FIORINI ALBERTO	P	COSTANZI MARCO	A
VEZZOSI GIOVANNI	P	GIOVANNINI EMANUELE	P
BOLLEA LUCA	A	PULLI' MASSIMO	P
GALEOTTI CARLO	P		

Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: **VEZZOSI GIOVANNI, ROSTICCI FABRIZIO, PULLI' MASSIMO**

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del Dlgs. 267/2000 a seguito della Sentenza Corte di Appello di Firenze n. 2059/2021 – Spese legali.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: procedo a leggere la delibera.

Sindaco: questa vicenda riguarda la ex scuola elementare i cui lavori sono rimasti bloccati per anni a seguito del contenzioso a fronte del quale abbiamo sempre allocato risorse a bilancio a fondo rischi. Rivendico con orgoglio l'essere riusciti comunque a proseguire i lavori salvando il finanziamento previsto e realizzando l'opera che ha funzione sociale. A fronte di oltre 200.000 euro chiesti dall'appaltatore il giudice ne ha riconosciuti poco più di 20.000 euro. Abbiamo stabilito di non ricorrere in Cassazione per non dover sostenere ulteriori spese.

Segretario: trattandosi di sentenza esecutiva il riconoscimento è dovuto anche se il Comune aveva già accantonato le risorse a bilancio. Gli accadimenti sono descritti nella mia relazione di sintesi allegata alla delibera.

Cons. Pulli: si tratta dei problemi che la struttura sta dando anche ultimamente?

Segretario: la risoluzione del contratto da parte dell'Ente ha riguardato la condotta dell'impresa appaltatrice verso i subappaltatori ed è stata riconosciuta legittima dalla Corte d'appello sotto questo profilo.

**VISTA** la Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2059/2021, relativa al giudizio R.G. 1638/2018, (notificata a questo comune con Pec in data 11 novembre 2021, Prot. 12039), nel quale il Comune risultava parzialmente soccombente e veniva condannato al pagamento di parte delle spese legali inerenti al giudizio di primo grado ed il giudizio di appello;

**TENUTO CONTO** che il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali, e che per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria la procedura amministrativa di competenza del Consiglio Comunale, con il parere dell'Organo di revisione e con il successivo invio della Deliberazione alla Corte dei conti;

**VISTO** l'art. 194, comma 1, lett. a), Dlgs. n. 267/2000, sulla procedura di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

**CONSIDERATO** che questo Comune non ha ritenuto di dare seguito al contenzioso, rinunciando quindi alla proposizione del Ricorso in Cassazione relativamente alla vicenda già oggetto del giudizio di primo e secondo grado;

**VISTA** la Nota tecnica allegata alla presente deliberazione con la quale sono state determinate puntualmente le spese di giudizio, con data di riferimento il 30 aprile 2022, in modo da poter procedere al pagamento previa adozione della relativa Determina;

**VISTA** la Relazione di sintesi del Segretario comunale allegata alla presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che il contenzioso in oggetto si riferiva alla causa in materia di appalti con l'Impresa appaltatrice per risarcimento danni in relazione alla sospensione dei lavori per il recupero edilizio e la riqualificazione dell'edificio ex scuola elementare e alla successiva risoluzione del contratto;

**RITENUTO** di dover provvedere ex art. 194, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del già menzionato debito fuori bilancio e di autorizzare la Responsabile dei servizi economico e finanziario alla liquidazione della relativa somma, dando atto che alla spesa di complessivi € 71.785,71 verrà fatto fronte mediante imputazione al Capitolo 327 "Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti";

**VISTI** i pareri favorevoli, allegati, del Responsabile del Servizio Tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica, e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. N. 267 /2000;

**VISTO** il parere favorevole, in atti, del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del Dlgs. N. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTI** il vigente Regolamento di contabilità e il vigente Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli Interni;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente

**Presenti n. 8; Votanti n. 6; Astenuti n. 2 (Cons. Giovannini e Cons Pulli); Favorevoli n. 6 ; Contrari n. 0.**

#### **DELIBERA**

1. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di cui in narrativa, individuato nella nota in atti, per un ammontare complessivo pari ad Euro € 71.785,71;
2. di dare atto che la spesa di € 71.785,71 verrà finanziata al Cap. 327 "Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti" bilancio di esercizio 2022;
3. di demandare alla Responsabile del Servizio economico e finanziario l'adozione degli atti di liquidazione della relativa somma;
4. di demandare alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla Procura della Corte dei conti della Toscana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.
5. di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs. n. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali".

#### **SUCCESSIVAMENTE**

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-Presidente

Visto l'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente

**Presenti n. 8; Votanti n. 6; Astenuti n. 2 (Cons. Giovannini e Cons Pulli); Favorevoli n. 6; Contrari n. 0.**

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**Ufficio proponente:** UFFICIO LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS. 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 2059/2021 - SPESE LEGALI.

\* \* \* \*

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i sottoscritti responsabili esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri:

---

IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA TECNICASotto il profilo della regolarità tecnica  
esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Data 27.04.2022



IL RESPONSABILE  
(Dott. Martelli Andrea)

*Andrea Martelli*

---

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il profilo  
della regolarità contabile, esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Data 27.04.2022



IL RAGIONIERE COMUNALE  
(Rag. Beatrice Rossi)

*Beatrice Rossi*

---

Allegato lett. "A" all'atto di Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2022

**Comune di Montecatini Val di Cecina**

**Provincia di Pisa**

Revisore Unico

Verbale del 27 aprile 2022

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Montecatini Val di Cecina

visti

- la richiesta pervenuta dove si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sul riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del Dlgs. 267/2000 a seguito della Sentenza Corte di Appello di Firenze n. 2059/2021;

- la documentazione relativa a detto procedimento;

- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 194 comma 1, lett. a);

premessso che

- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;

- in base agli elementi forniti dall'Ente è stata accertata l'esistenza di un debito fuori bilancio relativo a spese riconoscibili, ai sensi del citato articolo 194, comma 1, lettera a), ed, in particolare, relativo a spese legali di € 71.785,71, a seguito della Sentenza Corte di Appello di Firenze n. 2059/2021, come dettagliato nella nota di calcolo prodotta dall'ufficio ragioneria;

considerato che

- tale spesa deriva da una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000 con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

- per tale spesa risulta essere stato disposto adeguato accantonamento di risorse da parte dell'Ente;

tenuto conto

- che le somme necessarie trovano integrale copertura finanziaria;

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:


esprime

il proprio **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del Dlgs. 267/2000 a seguito della Sentenza Corte di Appello di Firenze n. 2059/2021 – Spese legali" per un importo di € 71.785,71, come dettagliato nella nota di calcolo prodotta dall'ufficio ragioneria.

Raccomando all'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 - il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Fucecchio, 27 aprile 2022

Il revisore Unico  
dott. Ciro Macchiaroli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Macchiaroli Ciro', written over the printed name of the signatory.



**COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA**

**PROVINCIA DI PISA**

\*\*\*\*\*

**CALCOLO DELLE SPESE LEGALI PER IL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA**

**A SEGUITO DI CONDANNA PARZIALE NELLA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 2059/2021**

Si provvede al calcolo nel dettaglio delle spese legali da corrispondere a seguito di condanna parziale intervenuta con Sentenza della Corte di Appello di Firenze del 13.07.2021 n. 2059/2021.

Si è dunque esaminato il dispositivo della ridetta Sentenza allo scopo di individuare nei punti numero 1), 2), 3), 5) e 6) gli importi che il Comune di Montecatini Val di Cecina è tenuto a corrispondere a titolo di spese legali.

Il punto 4) conferma infatti nel resto la sentenza di primo grado, mentre il punto 7) ha semplicemente ad oggetto disposizioni inerenti l'ipotesi di divulgazione della Sentenza stessa.

Si precisa quindi che il calcolo degli interessi legali sull'importo relativo alla condanna in linea capitale di cui al punto 1) è eseguito con termine alla data del 30.04.2022.

Nel punto 2) del dispositivo si fa riferimento alle spese liquidate nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo e nella Consulenza Tecnica in corso di causa. Questi importi vanno imputati al 50% ciascuno fra Comune ed Impresa appaltatrice. Dalla documentazione in atti dell'Ente risulta però che le ridette spese siano già state sostenute integralmente dal Comune.

Nessuna questione si pone invece sulle spese legali relative al procedimento di primo grado che tra le suddette parti sono state integralmente compensate.

Parimenti nessuna questione si pone tra il Comune e l'Impresa appaltatrice relativamente alle spese del giudizio di appello, anch'esse integralmente compensate tra le ridette parti.

Per quanto concerne il dettaglio dei punti 1), 3), e 6) del dispositivo si rinvia a quanto indicato nel prospetto esplicativo che segue, nonché ai relativi calcoli.

## PROSPETTO ESPLICATIVO

Gli importi da pagare seguono la numerazione di cui al dispositivo della sentenza: pagina 15 di 16 e 16 di 16.

1) € 24.236,54 oltre interessi legali dal 08/10/2011 al saldo in data 30.04.2022

**Capitale: € 24.236,54**

Data Iniziale: 08/10/2011

Data Finale: 30/04/2022

Interessi: Nessuna capitalizzazione

<b>Dal:</b>	<b>Al:</b>	<b>Capitale:</b>	<b>Tasso:</b>	<b>Giorni:</b>	<b>Interessi:</b>
08/10/2011	31/12/2011	€ 24.236,54	1,50%	84	€ 83,67
01/01/2012	31/12/2013	€ 24.236,54	2,50%	731	€ 1.213,49
01/01/2014	31/12/2014	€ 24.236,54	1,00%	365	€ 242,37
01/01/2015	31/12/2015	€ 24.236,54	0,50%	365	€ 121,19
01/01/2016	31/12/2016	€ 24.236,54	0,20%	366	€ 48,61
01/01/2017	31/12/2017	€ 24.236,54	0,10%	365	€ 24,24
01/01/2018	31/12/2018	€ 24.236,54	0,30%	365	€ 72,71
01/01/2019	31/12/2019	€ 24.236,54	0,80%	365	€ 193,89
01/01/2020	31/12/2020	€ 24.236,54	0,05%	366	€ 12,15
01/01/2021	31/12/2021	€ 24.236,54	0,01%	365	€ 2,42
01/01/2022	30/04/2022	€ 24.236,54	1,25%	120	€ 99,60

Totale colonna giorni: 3857

Totale interessi legali: € 2.114,33

**Capitale + interessi legali: € 26.350,87**

2) Compensazione delle spese legali di primo grado tra il Comune di Montecatini Val Di Cecina e l'Impresa appaltatrice. Suddivisione in ½ ciascuno tra il Comune di Montecatini Val Di Cecina e l'Impresa appaltatrice, delle spese di ATP e CTU come liquidate dal Tribunale.

- Spese ATP: **€ 529,20 (oltre € 100,00 di ritenute, importo del mandato € 629,20)**
- Spese CTU: **€ 806,32 (oltre € 150,88 di ritenute, importo mandato € 957,20)**

Le relative notule risultano già integralmente saldate dal Comune di Montecatini Val di Cecina.

3) Condanna del Comune di Montecatini Val di Cecina al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado nei confronti dei due terzi chiamati:

### **PROGETTISTA-DIRETTORE DEI LAVORI:**

- A. € 9.380,00 (Spese liquidate in sentenza)
- B. € 1.407,00 (Spese generali 15% di A)
- C. € 431,48 (CAP 4% di A+B)
- D. € 2.468,07 (IVA 22% di A+B+C)

**Totale PROGETTISTA-DIRETTORE DEI LAVORI € 13.686,55**

**COMPAGNIA ASSICURATRICE DEL PROGETTISTA-DIRETTORE DEI LAVORI:**

- A. € 9.380,00 (Spese liquidate in sentenza)
- B. € 1.407,00 (Spese generali 15% di A)
- C. € 431,48 (CAP 4% di A+B)
- D. € 2.468,07 (IVA 22% di A+B+C)

-----  
**Totale COMPAGNIA ASSICURATRICE € 13.686,55**

**TOTALE SPESE LEGALI RELATIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: € 27.373,10**

4) conferma nel resto la sentenza impugnata.

5) Compensazione delle spese legali del grado di appello tra il Comune di Montecatini Val Di Cecina e Impresa appaltatrice.

6) Condanna del Comune di Montecatini Val di Cecina al pagamento delle spese legali del giudizio di appello nei confronti dei due terzi chiamati.

**PROGETTISTA-DIRETTORE DEI LAVORI:**

- A. € 7.000,00 (Spese liquidate in sentenza)
- B. € 1.050,00 (Spese generali 15% di A)
- C. € 322,00 (CAP 4% di A+B)

-----  
**Totale PROGETTISTA-DIRETTORE DEI LAVORI € 8.372,00**

**COMPAGNIA ASSICURATRICE DEL PROGETTISTA-DIRETTORE DEI LAVORI:**

- A. € 7.000,00 (Spese liquidate in sentenza)
- B. € 1.050,00 (Spese generali 15% di A)
- C. € 322,00 (CAP 4% di A+B)
- D. € 1841,84 (IVA 22% di A+B+C)

-----  
**Totale COMPAGNIA ASSICURATRICE € 10.213,84**

**TOTALE SPESE LEGALI RELATIVE AL GIUDIZIO DI APPELLO: € 18.585,84**

7) Ipotesi di divulgazione della sentenza

\*\*\*



## CONCLUSIONI:

### SPESE LEGALI:

➤ € 26.350,87

(Condanna in linea capitale verso l'impresa appaltatrice)

➤ € 13.686,55

(Condanna al pagamento delle spese legali di primo grado nei confronti del progettista-direttore dei lavori)

➤ € 13.686,55

(Condanna al pagamento delle spese legali di primo grado nei confronti della Compagnia assicuratrice del progettista-direttore dei lavori)

➤ € 8.372,00

(Condanna al pagamento delle spese legali di appello nei confronti del progettista-direttore dei lavori)

➤ € 10.213,84

(Condanna al pagamento delle spese legali di appello nei confronti della Compagnia assicuratrice del progettista-direttore dei lavori)

➤ € 269,10

(Spese Procedurali)

**TOTALE SPESE LEGALI: € 72.578,91**

\*\*\*

### INFINE SI PRECISA CHE:

le spese di ATP e CTU sarebbero state da dividere al 50% tra il Comune e l'impresa appaltatrice, ma nei fatti sono state sostenute integralmente dall'ente. Si può quindi operare una compensazione di € 793,20 sul debito verso l'impresa.

Applicando la suddetta compensazione il dovuto verso l'impresa appaltatrice ammonta ad € 25.557,67 ed il **totale delle spese legali ad € 71.785,71.**



Ufficio Ragioneria  
Rag. Beatrice Rossi

*Beatrice Rossi*



**COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA**

**PROVINCIA DI PISA**

**Causa Comune di Montecatini Val di Cecina/Impresa Appaltatrice / progettista - direttore dei lavori e propria compagnia di assicurazione. Corte d'appello di Firenze. Sentenza di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa**

Di seguito una sintesi dei fatti della vicenda per cui si procede:

- La controversia è stata promossa con causa iscritta al RG n. 60757/2010 dall'impresa appaltatrice che chiedeva la somma complessiva di euro 201.145,99 o la diversa somma individuata in causa per l'asserito grave inadempimento del Comune rispetto agli obblighi del contratto di appalto relativo al recupero e riqualificazione dell'edificio della ex scuola elementare, avendo prima sospeso i lavori in via definitiva e poi risolto il contratto. Il Comune chiamava in causa, al fine di garantire il Comune contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree, il progettista- direttore dei lavori che a sua volta coinvolgeva la propria compagnia di assicurazione.
- Il Comune si è costituito rilevando le ripetute inadempienze dell'appaltatore e che la sospensione era dovuta alla necessità di adeguare il progetto alle nuove normative in tema di risparmio energetico e acustica e la risoluzione in definitiva era derivata dall'inadempienza dell'impresa al pagamento di subappaltatori.
- Il Comune ha chiesto accertamento tecnico preventivo per far constatare lo stato di fatto, le opere eseguite, al fine di poter riappaltare l'opera finanziata in parte dalla Regione e quindi al fine di evitare la perdita del finanziamento per decorso dei termini.
- Ad esito del primo grado di giudizio veniva pronunciata dal Tribunale di Pisa la totale soccombenza dell'Impresa appaltatrice.
- Viene quindi proposto appello dall'impresa avverso la sentenza n. 113/2018 – causa RG n. 60757/2010 del Tribunale di Pisa, col quale l'impresa ripropone le proprie ragioni, ed in particolare chiede, in riforma totale della sentenza di 1° grado, la risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte del Comune, condannando il medesimo al pagamento di € 201.145,99.
- Il giudice d'appello rileva che in giudizio non si possono far valere circostanze non mosse in sede di procedimento amministrativo. Quindi la risoluzione del Comune va basata solo sul mancato pagamento di taluni sub appaltatori da parte dell'appaltatore (circostanza peraltro sufficiente ad integrare il grave inadempimento dell'imprenditore) ma non su cattiva esecuzione delle opere, dato che alcun rilievo è stato mosso al riguardo dal Comune all'Impresa. Il giudice comunque conferma la piena legittimità della risoluzione disposta dal Comune, basata sulla condotta gravemente inadempiente nei confronti dei subappaltatori, riconoscendo tuttavia un giusto compenso per le opere realizzate dall'impresa pari ad € 26.068,85 secondo la contabilizzazione svolta dalla Direzione Lavori, oltre agli interessi legali dal 21 settembre 2009 al saldo, confermando nel resto la sentenza impugnata. La parziale riforma della sentenza di 1° grado comporta l'automatica revisione della ripartizione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono compensate tra Comune e Appaltatore, tranne quelle relative alla chiamata in causa dei terzi (progettista - direttore dei lavori e propria compagnia di assicurazione), scagionati da qualsivoglia responsabilità, che vengono imputate

al Comune, autore della chiamata del progettista che ha comportato a sua volta la chiamata dell'assicurazione del progettista (€ 9.380,00 oltre il 15% per spese forfettarie, oltre al trattamento fiscale e previdenziale di legge a favore di ciascuno dei terzi per il primo grado e € 7.000,00 oltre il 15% per spese forfettarie, oltre al trattamento fiscale e previdenziale di legge a favore di ciascuno dei terzi per il secondo grado).

- Da rilevare che il Comune su indicazione del proprio legale, resa con nota registrata al protocollo dell'Ente n. 3047 del 28/04/2016, ha prudenzialmente accantonato nel fondo rischi contenzioso somme idonee ad evadere l'assolvimento di obbligazioni dell'Ente in caso di soccombenza;
- Ad esito della sentenza di appello N. 2059/2021 il legale di fiducia del Comune rende considerazioni conclusive (nota registrata in data 23/12/2021 al prot. n. 13407) in cui rileva che la stessa sarebbe suscettibile di ricorso in Cassazione in particolare per quanto riguarda sia le argomentazioni in tema di refusione delle spese dei chiamati in causa, sia per la compensazione delle spese nei confronti dell'Impresa appaltatrice, non sussistendo paritaria soccombenza in quanto la ditta appaltatrice ha richiesto in entrambi i gradi di giudizio la somma di oltre € 200.000,00 e se ne è visti riconosciuti solo poco più di € 26.000,00, sia per la liquidazione della citata somma a favore dell'Impresa medesima che in realtà l'Impresa ha già riscosso depurata delle somme dovute per l'esecuzione difettosa di alcune opere e per le penali per ritardata esecuzione delle stesse. Probabilmente – rileva l'avvocato – sulla sentenza può aver pesato la sentenza di primo grado la quale pur favorevole in toto al Comune presentava aspetti redazionali imprecisi. Conclude quindi l'avvocato nel senso di una conclusione dell'annosa vicenda con la ditta appaltatrice evitando un nuovo giudizio che, visto l'andamento contraddittorio dei due gradi di giudizio conclusi, potrebbe riservare esiti imprevedibili, in considerazione anche del fatto che il Comune ha sempre tenuto a riserva in bilancio fondi idonei per la soccombenza di cui trattasi e per un'eventuale transazione mai intervenuta, che peraltro l'Avvocato si è impegnato a promuovere all'indomani della sentenza di appello con il legale dell'Impresa in merito alla somma liquidata in sentenza a favore dell'appellante, visto che – come detto – la stessa ha comunque percepito la somma, sia pure depurata delle somme sopra indicate e acclarante quindi a circa 2.000,00 euro.
- Infine con nota registrata in data 05/04/2022 al prot. n. 2957 l'Avvocato del Comune comunica che nonostante i vari tentativi la ditta appaltatrice non si è dimostrata disponibile a definire la controversia con una transazione sulle somme disposte dalla sentenza della Corte d'appello richiamando quanto indicato nella propria precedente nota in merito all'opportunità di chiudere la controversia allo stato degli atti desistendo dal proporre ricorso in cassazione per l'alea di un ulteriore grado di giudizio anche in termini di aggravio di spese.



**Il Segretario Comunale**

**Dott. Andrea Martelli**

*Andrea Martelli*

IL PRESIDENTE  
SANDRO CERRI



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. ANDREA MARTELLI

Il sottoscritto Addetto all'Albo Pretorio ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.

Montecatini V.C., 26 MAG 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE  
ALESSANDRA CAPPONI

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:  
a) è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 26 MAG 2022 al 10 GIU 2022 e che contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Montecatini V.C., 16 GIU 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. ANDREA MARTELLI

b) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Montecatini V.C., 26 MAG 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. ANDREA MARTELLI

